



Comune di Spadafora
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE copia DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 11 del 30 settembre 2020

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI a seguito disposizioni del D.L. n°18/2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **11,45 e seguenti** nell'Aula Consiliare del Palazzo Municipale alla seduta di **prosecuzione** disciplinata da 1° comma dell'art. 30 L.R. 06/3/1986, n°9, in sessione d'urgenza, convocato con avviso comunicato ai signori Consiglieri, ai sensi dell'art.19, comma 4, della L.R. 7/92 e dell'art.28 dello Statuto Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI		PRESENTI	ASSENTI	
MERILLO	FRANCESCO	X		
GIACOBBO	ANDREA	X		
DI MENTO	GIUSEPPE		X	
PAPPALARDO	GIUSEPPE	X		
GIACOBBO	GIUSEPPINA	X		
LA MACCHIA	GIORGIA	X		
GIANNONE	PASQUALINA	X		
BONAVITA	ANNA		X	
COSTANTINO	GIOVANNA GRAZIA	X		
IALACQUA	MARIA	X		
RIGANO	FRANCESCO	X		
PISTONE	LETTERIO		X	
TOTALE		9	3	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Galletta

Partecipa il Sindaco - Dott.ssa Tania Venuto

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Avv. Francesco Merillo

1) Inizio, ripresa, prosecuzione.

2) Ordinaria /urgente.

Il Presidente del Consiglio chiede al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria Dott.ssa Francesca Morgante di dare lettura della proposta di deliberazione, anche al fine di chiarire eventuali dubbi che venissero espressi dai Consiglieri.

Letta la proposta, il Presidente chiede se qualcuno abbia considerazioni da formulare. Il Consigliere Pappalardo chiede se, come sembra dal tenore del testo la conferma delle tariffe TARI abbia valenza ultrannuale e la Dott.ssa Morgante spiega che, salvo la necessità di ricalcolare ogni anno il Piano Economico finanziario del servizio per determinare la tariffa, per il caso che questa non venga rideterminata, come per i tributi, la normativa prevede espressamente la riconferma della precedente, al fine di evitare vuoti di disciplina. Evidenzia come, in ogni caso, dal 2021 il metodo di determinazione della tariffa dovrebbe cambiare, puntando il legislatore alla cd. tariffa puntuale. Ciò premesso, la proposta di deliberazione viene messa ai voti. Previa dichiarazione di voto dei Consiglieri Giacobbo A., Giacobbo G. e Giannone, i quali dichiarano di astenersi per i motivi più volte elencati in seduta, con 6 voti favorevoli (Consiglieri Merillo, Costantino, La Macchia, Ialacqua, Pappalardo e Rigano) e 3 astenuti (Giacobbo A., Giacobbo G. e Giannone)

IL CONSIGLIO

approva la proposta di deliberazione avente a oggetto **“Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI, a seguito delle disposizioni del D.L. n. 18/2020”**.

Messa, altresì, ai voti la proposta volta a conferire immediata esecutività alla predetta deliberazione

IL CONSIGLIO

con 6 voti favorevoli (Consiglieri Merillo, Costantino, Pappalardo, La Macchia, Ialacqua, Rigano) e 3 astenuti (Giacobbo A., Giacobbo G. e Giannone) approva l'immediata esecutività della precedente deliberazione avente a oggetto **“Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI, a seguito delle disposizioni del D.L. n. 18/2020”**.

Il Presidente invita poi il Sindaco a rispondere all'interrogazione avente a oggetto **“Richiesta di chiarimenti relativamente alla mancata presentazione dei bilanci di previsione e consuntivi a decorrere dal 2018 assunta al prot. 8023 del 24.07.2020”** presentata dalla minoranza consiliare in ordine al ritardo nella sottoposizione al Consiglio dei documenti contabili dell'Ente, iscritta all'ultimo punto all'O.d.G.. Richiama la circostanza che i richiedenti potranno, a seguito della risposta, dichiararsi o meno soddisfatti ed eventualmente proporre una mozione in merito, come da

regolamento. Il Consigliere Giacobbo A. contesta il ritardo con il quale il Sindaco sta rispondendo all'interrogazione e il Sindaco spiega che la predisposizione degli atti, in divenire, ha avuto diverse battute d'arresto, anche per l'effetto della vigilanza e delle verifiche richieste da altri enti, sicchè ella ha ritenuto di aspettare per potere dare risposta il piu possibile esaustiva secondo quanto richiesto.

Il Sindaco legge poi articolata risposta all'interrogazione, evidenziando come i motivi del ritardo nella predisposizione dei bilanci vadano rintracciati nella necessità di annullamento del rendiconto dell'esercizio 2018, e di un certosino lavoro di controllo sui dati contabili dell'Ente, anche con l'ausilio di altri Enti, ciò che sta fortemente impegnando l'Ufficio di Ragioneria per fare emergere dati certi e registrati contabilmente in forma coerente con gli attuali schemi di bilancio, secondo le complesse regole dell'armonizzazione contabile. Alla fine consegna copia della risposta ai Consiglieri di minoranza presenti, riservandosi l'inoltro al Consigliere Pistone, assente in seduta.

Al termine il Consigliere Giacobbo A., nel dichiararsi non soddisfatto della risposta e nel rivendicare un maggior coinvolgimento della minoranza nelle decisioni dell'Amministrazione, si riserva di compiere le iniziative ulteriori previste dal Regolamento.

Esaurita la trattazione dei punti all'O.d.G. alle ore 14.10 la seduta è tolta.



Comune di Spadafora

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

(N. 10 DEL 23 SET. 2020)

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI, a seguito delle disposizioni del D.L. n. 18/2020.

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della L. 160/2019, a decorrere dal 01/01/2020, abolisce l'Imposta Unica Comunale così come disciplinata dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

DATO ATTO CHE il quadro normativo di riferimento in materia di corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è completato dalle disposizioni recate dalla legge 147/13, che, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare; • in particolare, per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 1 della legge 147/13:

- al comma 651 dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- al successivo comma 652 dispone altresì che "il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al

costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

- al comma 658 stabilisce che "nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche";
- al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso "la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";
- al comma 668 riconosce poi ai Comuni che abbiano realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione si debbano approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

TENUTO CONTO che:

- l'art.1, comma 527, della Legge n. 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e ambiente (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione a copertura dei costi di esercizio e di investimento;
- l'ARERA con deliberazione n. 443/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il Nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 1 gennaio 2020;
- In sede di conversione del D.L. 124/2019, era stato stabilito che per l'anno 2020, il termine di approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla TARI avrebbe avuto un'autonoma scadenza al 30 aprile 2020;

VISTO il D.L. n. 18/2020 cosiddetto "CURA ITALIA", emesso per far fronte all'emergenza sanitaria determinata dal COVID-19, che all'art.107, "Differimento di termini amministrativo-contabili", al comma 4, dispone che il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo è differito al 30 giugno 2020. Lo stesso articolo 107, al comma 5, lettera c), prevede che i Comuni possono, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, approvare le tariffe della TARI e della TARI corrispettiva adottate nel 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 04 del 28.03.2019 ad oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario TARI anno 2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della Imposta Unica Comunale approvato con Delibera C.C. n.30 del 02/09/2014;

VISTO il D.L. n. 18/2020 (Cura Italia), che all'art.107, comma 2 del Titolo V – Capo I "Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dal COVID-19", differisce, in sede di conversione in Legge, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022 al 30 settembre 2020;

PRESO ATTO della deliberazione ARERA n. 158/2020, la quale reca prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 e che, in particolare, prevede nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati - alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività) e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche (in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti);

VISTO, in particolare, l'articolo 1 della suddetta deliberazione (Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19), secondo la quale: "...Fermo restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi all'utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all'Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del "Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche" - per l'anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da COVID-19 - trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3. 1":

VISTO, altresì, il punto 1.4, della medesima deliberazione, secondo la quale: "Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3";

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione,

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52. comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;

RITENUTO necessario, pertanto, nell'ambito delle politiche finanziarie dell'Amministrazione comunale tese al mantenimento degli equilibri di bilancio, stabilire le tariffe TARI per l'anno 2020, confermando quelle stabilite per il 2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

PROPONE

- 1) Di stabilire che le tariffe della TARI per l'anno 2020, sono determinate confermando quelle approvate per l'anno 2019, riservando la possibilità di modificarle, se necessario, per intervenute normative statali in merito;
- 2) Di dare atto che, per l'anno in corso, fermo restando quanto stabilito al n.1, trovano applicazione, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi in ragione della pandemia da COVID-19, le riduzioni stabilite dalla delibera n. 158/2020 dell'ARERA;
- 3) Di dare atto che le tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020 e saranno valide per gli anni successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- 4) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
- 6) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELLA II AREA

(Dott. Francesca Morgante)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993

IL SINDACO

(Dott.ssa Tania Venuto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993



Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina

Allegato "B"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Conferma per l'anno 2020 delle tariffe TARI, a seguito delle disposizioni del D.L. n. 18/2020

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1,lett. i) della legge regionale 11.dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica, esprime

PARERE FAVOREVOLE,

Spadafora, 23/09/2020

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa Francesca Morgante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993



PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i) della legge regionale 11.dicembre 1991, n. 48, come sostituito dall'art 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità contabile, esprime

PARERE FAVOREVOLE


Spadafora, 23/09/2020

Il Responsabile della II Area

Dott.ssa Francesca Morgante

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993





Comune di Spadafora

Città Metropolitana di Messina



Collegio dei Revisori dei Conti

OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 23 SETTEMBRE 2020 AVENTE AD OGGETTO "CONFERMA PER L'ANNO 2020 DELLE TARIFFE TARI A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.L. N. 18/2020"

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Premesso che in data 23 settembre 2020 ha ricevuto, a mezzo PEC, la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'oggetto;

Letti gli atti contenuti nella proposta di deliberazione;

Visto l'articolo 239 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 1, comma 738 della legge 27 dicembre n. 160 abolisce con decorrenza dal 01/01/2020 l'imposta unica comunale (IUC) così come disciplinata dall'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con delibera consiliare n. 30 del 02.09.2014;

Vista la delibera di C.C. n. 04 del 28/03/2019 di approvazione del Piano Economico Finanziario TARI anno 2019;

Considerato che l'art. 1 comma 683 della l. n. 147 del 27 dicembre 2013 prevede che entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione di debbano approvare le tariffe della TARI in conformità al piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Rilevato che con delibera di C.C. n. 16 del 30.12.2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

Rilevato che ad oggi l'Amministrazione non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

Rilevato che ad oggi non è stato approvato né il rendiconto chiuso al 31.12.2018 né quello chiuso all'esercizio successivo;

Preso atto dell'ulteriore differimento per il termine dell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30/09/2020;

Ritenuto che l'Ente intende riconfermare per l'anno 2020, nelle more della predisposizione del PEF da parte del gestore, le tariffe di cui di cui alla deliberazione C.C. n. 04 del 28/03/2019 "Approvazione tariffe TARI 2019" e il comma 169 dell'art. 1 della legge 296/2016 asserisce che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione del suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Dare atto che le tariffe hanno decorrenza dal 01/01/2020;

Visto il d. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d. lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Considerato che, nella seduta dell'Organo Deliberante sarà fondamentale, a garanzia della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, il supporto giuridico amministrativo del Segretario Comunale per come disciplinato dall'art. 97 del d. lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui in oggetto.

Lì, 25 settembre 2020

Il Collegio dei Revisori dei Conti

F.to Dott. **Antonio MARTORIELLO** – Presidente

F.to Dott.ssa **Lina BIONDO** – Componente

F.to Dott.ssa **Francesca Maria CANGEMI** – Componente

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente
f.to Avv. Francesco Merillo

Il Consigliere Anziano
f.to Dott. Andrea Giacobbo

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Francesca Galletta

È copia conforme per uso amministrativo

Li 07 OTT. 2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Galletta



Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio il giorno _____

col n° _____ del registro pubblicazioni

Spadafora li, _____

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Sig.ra Giuseppa Mastroieni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Sig.ra Giuseppa Mastroieni

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Francesca Galletta

Addi _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente è divenuta esecutiva il 30. P. 2020

() ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03/12/1944, n°44

(X) ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03/12/1991, n°44

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Francesca Galletta

Addi _____

È copia conforme all'originale, li _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Francesca Galletta

La presente deliberazione è stata trasmessa per
l'esecuzione all'Area _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
